



PromImperia

**AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI IMPERIA**

STATUTO

ART. 1
COSTITUZIONE

"PROMIMPERIA" DI SEGUITO INDICATA COME AZIENDA, È AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI IMPERIA, AI SENSI DELL'ART.2 DELLA LEGGE N.580/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE, REGOLATO ALTRESÌ DAL D.P.R. 2.11.2005, N. 254.

L'AZIENDA OPERA SECONDO LE NORME DEL CODICE CIVILE ED È DOTATA DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, CONTABILE, FINANZIARIA E FISCALE NEI LIMITI INDICATI NEGLI ARTT. 66, 67, 68, 69, 70, 71 E 72 DEL D.P.R. 2 NOVEMBRE 2005, N. 254

L'AZIENDA HA SEDE AD IMPERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA. ESSA POTRÀ AVERE SEDI DISTACCATE E SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA.

ART. 2
OGGETTO

L'AZIENDA È COSTITUITA PER I SEGUENTI SCOPI:

- ATTIVITA' PROMOZIONALI PER LO SVILUPPO DELLE POTENZIALITA' DEI SETTORI ECONOMICI E ANIMAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO PROVINCIALE CON RIFERIMENTO AGLI AMBITI URBANI E RURALI IN FUNZIONE DELLO SVILUPPO COMPLESSIVO DELL'ECONOMIA , DELLA VISIBILITA' E DELLA CRESCITA QUALITATIVA DELLE IMPRESE ISCRITTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI IMPERIA, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE EMANATE DALLA GIUNTA CAMERALE;

- ATTIVITA' STRUMENTALI A QUELLE MENZIONATE NEL PUNTO PRECEDENTE, COMPRESA L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI E MANIFESTAZIONI, FIERE, ESPOSIZIONI O RASSEGNE.

PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ, L'AZIENDA PUÒ SOTTOSCRIVERE CONVENZIONI CON ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE. L'AZIENDA SVOLGE ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO E NON PERSEGUE FINI DI LUCRO.

L'AZIENDA PERSEGUE L'OBIETTIVO DI ASSICURARE, MEDIANTE ACQUISIZIONE DI RISORSE PROPRIE, ALMENO LA COPERTURA DEI COSTI STRUTTURALI.

IL LOGO DELL'AZIENDA SPECIALE È ASSOCIATO AL LOGO CAMERALE.

ART. 3
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

SULLA BASE DI PREVENTIVE ED APPOSITE INTESE CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI IMPERIA, E' PREVISTA LA PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA DI SOGGETTI TERZI, INTERESSATI ALL'ATTIVITA' DELL'AZIENDA.

LA PARTECIPAZIONE È COMUNQUE SUBORDINATA ALL'IMPEGNO DI CONFERIRE ALL'AZIENDA UN CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUO, LA CUI MISURA SARÀ DETERMINATA DALLA GIUNTA CAMERALE, D'INTESA CON GLI ENTI ADERENTI.

IN PARTICOLARE IL CONTRIBUTO CAMERALE È DETERMINATO SULLA BASE DEL PREVENTIVO DEI PROGETTI E DELLE INIZIATIVE CHE L'AZIENDA INTENDE REALIZZARE, IN COERENZA CON LA MISSIONE AFFIDATA E CON LE STRATEGIE DELLA CAMERA DI COMMERCIO. IL CONTRIBUTO TIENE CONTO DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DA ALTRI SOGGETTI E DEL RISULTATO ECONOMICO PRECEDENTE A QUELLO DI RIFERIMENTO DEL PREVENTIVO.

ART. 4
ORGANI

SONO ORGANI DELL'AZIENDA:

- * IL PRESIDENTE;
- * IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- * IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
- * IL DIRETTORE.

ART.5
IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE E' IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO O UN MEMBRO DI GIUNTA O CONSIGLIO DA LUI DELEGATO.

IL PRESIDENTE HA LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELL'AZIENDA, ANCHE IN GIUDIZIO, CONVOCA LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, STABILISCE GLI ARGOMENTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO, PRESIEDE LE PREDETTE RIUNIONI E RIFERISCE OGNI TRE MESI ALLA GIUNTA CAMERALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'AZIENDA.

IN CASO DI NECESSITÀ IL PRESIDENTE, CON L'ASSISTENZA DEL DIRETTORE, PUÒ ASSUMERE PROVVEDIMENTI D'URGENZA, CON OBBLIGO DI SOTTOPORLI ALLA CONVALIDA DEL CONSIGLIO NELLA PRIMA RIUNIONE UTILE E COMUNQUE NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI ASSUNZIONE DELLA DELIBERAZIONE D'URGENZA.

PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI AL PRESIDENTE SPETTA UN COMPENSO, DETERMINATO DALLA GIUNTA CAMERALE.

NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO IL PRESIDENTE E' SOSTITUITO, A TUTTI GLI EFFETTI, DAL VICE PRESIDENTE CHE NE ASSUME TEMPORANEAMENTE LE FUNZIONI.

ART. 6
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È COSI' COMPOSTO:

- IL PRESIDENTE DI CUI ALL'ART.5;
- UN NUMERO DI MEMBRI, DETERMINATO DALLA GIUNTA CAMERALE, COMPRESO FRA DUE E QUATTRO NOMINATI DALLA GIUNTA STESSA.

LA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO E' COSTITUITA DA MEMBRI APPARTENENTI AGLI ORGANI CAMERALI. POSSONO FAR PARTE DEL CONSIGLIO ALTRI SOGGETTI CHE ABBIANO, COMUNQUE, GLI STESSI REQUISITI DI LEGGE PREVISTI PER LA NOMINA A CONSIGLIERI CAMERALI.

IL CONSIGLIO NOMINA TRA I SUOI COMPONENTI UN VICE PRESIDENTE.

PER I CONSIGLIERI INDIVIDUATI TRA I COMPONENTI DEGLI ORGANI CAMERALI, LA DECADENZA DALLA CARICA DI MEMBRO DI GIUNTA O DI CONSIGLIERE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI IMPERIA COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA DECADENZA DA MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA

SPECIALE. ANALOGA DECADENZA È DETERMINATA PER LA PERDITA DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 2 PER GLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AZIENDA.

LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELL'AZIENDA VANNO PRESENTATE AL PRESIDENTE DELL'AZIENDA STESSA E SONO IRREVOCABILI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA DURATA PARI A QUELLA DEL CONSIGLIO CAMERALE ED I SUOI COMPONENTI SONO RIELEGGIBILI. I CONSIGLIERI NOMINATI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI CHE PER QUALSIASI MOTIVO CESSASSERO DALLA CARICA DURANTE IL QUINQUENNIO, DECADONO ALLA SCADENZA DELLA DURATA DEL CONSIGLIO STESSO.

IN CASO DI SCIoglIMENTO O DECADENZA DEGLI ORGANI CAMERALI, IL CONSIGLIO DECADE. ESSO DEVE ESSERE COMUNQUE RINNOVATO ENTRO SEI MESI DALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO CAMERALE.

QUALORA IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO NON SVOLGA LE FUNZIONI DI PRESIDENTE DELL'AZIENDA, LO STESSO E' INVITATO ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA STESSA.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, QUALORA NON RIVESTA LA FUNZIONE DI DIRETTORE DELL'AZIENDA, PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO CON VOTO CONSULTIVO.

ART. 7 **COMPENSI**

LA CARICA DI CONSIGLIERE È GRATUITA.

AD OGNI CONSIGLIERE , IN BASE ALLE NORMATIVE VIGENTI, SPETTA: IL RIMBORSO DELLE SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL CONSIGLIO, QUALORA DOVUTE, E IL GETTONE DI PRESENZA, LA CUI MISURA VIENE DETERMINATA DAI COMPETENTI ORGANI CAMERALI.

ART. 8 **COMPETENZE E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE, CON I PIÙ AMPI POTERI, ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA NEI LIMITI INDICATI DAL PRESENTE STATUTO.

SONO COMPITI DEL CONSIGLIO:

- NOMINARE TRA I PROPRI MEMBRI IL VICEPRESIDENTE CHE, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, NE ASSUME TEMPORANEAMENTE LE FUNZIONI.
- APPROVARE I REGOLAMENTI PER STABILIRE I RAPPORTI CON L'UTENZA E GLI EVENTUALI REGOLAMENTI INTERNI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA, NONCHÉ PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ASSUNTI; I REGOLAMENTI SONO ASSOGGETTATI ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE;
- REDIGERE ED APPROVARE IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL BILANCIO D'ESERCIZIO, CORREDATI DALLE RELATIVE RELAZIONI ILLUSTRATIVE. DETTI BILANCI SARANNO PRESENTATI IN TEMPO UTILE ALLA GIUNTA CAMERALE PER SOTTOPORLI ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE, QUALI ALLEGATI AI BILANCI DELLA CAMERA DI COMMERCIO;
- APPROVARE I PROGRAMMI PLURIENNALI E ANNUALI DELL'ATTIVITÀ, CORREDATI CON I PIANI DEI COSTI E DEI RICAVI;
- ASSUMERE IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA;
- STIPULARE SPECIFICHE CONVENZIONI CON ALTRE AZIENDE SPECIALI E CON ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE;

- DELIBERARE SULLA NOMINA DI EVENTUALI COMITATI TECNICO SCIENTIFICI IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELL'AZIENDA;

- NOMINARE IL DIRETTORE E IL DIRETTORE TECNICO, PREVIO CONSENSO DELLA GIUNTA CAMERALE, STABILENDO ALTRESÌ GLI EVENTUALI RELATIVI COMPENSI NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI FORNITI DALLA GIUNTA CAMERALE.

- COSTITUIRE, MODIFICARE ED ESTINGUERE I RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI E DELIBERARE SUL LORO TRATTAMENTO ECONOMICO, NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DI CATEGORIA.

ART. 9 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È CONVOCATO DAL PRESIDENTE CON AVVISO CHE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE PERVENIRE AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA PREVISTA SEDUTA.

SOLO IN CASO DI URGENZA E PER MOTIVI ECCEZIONALI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUÒ ESSERE CONVOCATO CON TELEGRAMMA DA INVIARE ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA SEDUTA, FAX O E-MAIL CERTIFICATA.

LE RIUNIONI SONO VALIDE CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.
LE DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO CON VOTO CONSULTIVO.

LE SEGUENTI DELIBERAZIONI SONO VALIDE SOLO SE APPROVATE DALLA GIUNTA CAMERALE:

- APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI INTERNI DELL'AZIENDA E DI QUELLI PER L'EVENTUALE GESTIONE DEI SERVIZI;
- APPROVAZIONE DEI BILANCI;
- AMMISSIONE DI ALTRI SOGGETTI ADERENTI;
- ASSUNZIONE DI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA;
- NOMINA DEL DIRETTORE E EVENTUALE RELATIVO COMPENSO E DURATA DELL'INCARICO;
- NOMINA DEL DIRETTORE TECNICO ED EVENTUALE RELATIVO COMPENSO E DURATA DELL'INCARICO;
- DOTAZIONE ORGANICA.

ART. 10 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI È COMPOSTO DA TRE MEMBRI EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI, DI CUI UNO EFFETTIVO, CON FUNZIONI DI PRESIDENTE ED UNO SUPPLENTE, NOMINATI DAL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, UNO EFFETTIVO NOMINATO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED UNO EFFETTIVO ED UNO SUPPLENTE NOMINATI DALLE REGIONE.

IL COLLEGIO DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

I REVISORI PARTECIPANO DI DIRITTO ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

I REVISORI ESERCITANO IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DELL'AZIENDA ED IN PARTICOLARE:

A) EFFETTUANO, ALMENO OGNI TRIMESTRE, CONTROLLI E RICONTRI SULLA CONSISTENZA DI CASSA, SULL'ESISTENZA DEI VALORI DI TITOLI DI PROPRIETÀ, SUI DEPOSITI ED I TITOLI A CUSTODIA;

- B) VERIFICANO LA REGOLARITÀ DELLA GESTIONE E LA CONFORMITÀ DELLA STESSA ALLE NORME DI LEGGE, DI STATUTO E REGOLAMENTARI;
- C) VIGILANO SULLA REGOLARITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI;
- D) ESAMINANO IL PREVENTIVO ECONOMICO E IL BILANCIO DI ESERCIZIO, ESPRIMENDOSI SUGLI STESSI CON APPOSITE RELAZIONI ED UNIFORMANDOSI, PER LE STESSE, A QUANTO PREVISTO ALL'ART. 30, COMMI 3 E 4 DEL D.P.R. 2 NOVEMBRE 2005, N. 254.

ART. 11 **DIRETTORE**

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PUO' ESSERE IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, UN DIRIGENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, O UN FUNZIONARIO INQUADRATO NELLA CATEGORIA D CHE SIA STATO TITOLARE DI FUNZIONI DIRIGENZIALI EX ART. 17 O EX ART. 107 D.LGS 267/2000 PER ALMENO UN TRIENNIO.

AL DIRETTORE SONO CONFERITE LE FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI ALL'ART. 17 D.LGS 165/2011 ED IN PARTICOLARE:

- A) FORMULA PROPOSTE ED ESPRIME PARERI AL PRESIDENTE;
- B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CURA LE GESTIONI AD ESSO ASSEGNATE DAL PRESIDENTE, ADOTTANDO I RELATIVI ATTI, STIPULANDO CONTRATTI, CONFERENDO INCARICHI ED ESERCITANDO I POTERI DI SPESA E DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE;
- C) SVOLGE TUTTI GLI ALTRI COMPITI AD ESSO DELEGATI DAL PRESIDENTE;
- D) DIRIGE, COORDINA E CONTROLLA L'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI ANCHE CON POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI INERZIA;
- E) CONCORRE ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE E DEI PROFILI PROFESSIONALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DELL'UFFICIO CUI SONO PREPOSTI, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE AL FINE DI COORDINARE LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE CON LA CAMERA DI COMMERCIO;
- F) PROVVEDE ALLA GESTIONE E ALL'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE;
- G) PROVVEDE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI ASSEGNATE DAL PRESIDENTE E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- H) FORMULA PROPOSTE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL MERITO, AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DI INDENNITÀ E PREMI INCENTIVANTI.

IL DIRETTORE PARTECIPA ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO CON VOTO CONSULTIVO.

IL DIRETTORE PUO' ESSERE COADIUVATO DALLA FIGURA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, INDIVIDUATA NEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELL'ENTE CAMERALE O DA UN FUNZIONARIO INQUADRATO NELLA CATEGORIA D TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA CAMERA DI COMMERCIO.

IL COMPENSO PER LA PRESTAZIONE DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CONTABILE RESA DAL DIRIGENTE NON È DOVUTO, STANTE IL PRINCIPIO DI OMNICOMPRESIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE, QUALORA RESO DA UN FUNZIONARIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO E' DETERMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA.

ART. 12 **DIRETTORE TECNICO**

IL DIRETTORE PUÒ ESSERE COADIUVATO, IN RELAZIONE ALLE DIMENSIONI ASSUNTE DALL'AZIENDA, DA UN DIRETTORE TECNICO, NOMINATO DAL CONSIGLIO, INDIVIDUATO PRECEDENTEMENTE DALLA GIUNTA CAMERALE, TRA I FUNZIONARI DELL'ENTE CON QUALIFICA FUNZIONALE NON INFERIORE ALLA CATEGORIA D,

IL QUALE SVOLGERÀ TALE FUNZIONE ANCHE IN AGGIUNTA ALLE ATTRIBUZIONI ESERCITATE IN AMBITO CAMERALE.

OVE L'AZIENDA SI AVVALGA DI PERSONALE PROPRIO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA IDONEA PROCEDURA SELETTIVA, PUÒ ASSUMERE QUALE DIRETTORE TECNICO UNA PERSONA AL DI FUORI DELL'ORGANICO CAMERALE, DOTATA DI SPECIFICHE CAPACITÀ PROFESSIONALI IN RELAZIONE AGLI SCOPI STATUTARI. IL PROVVEDIMENTO DI ASSUNZIONE ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE SOTTOPOSTO ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE ED IL CONSEGUENTE RAPPORTO DI LAVORO SARÀ REGOLATO DALLE NORME DI DIRITTO PRIVATO NELL'AMBITO DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE.

ART. 13 **PERSONALE**

L'AZIENDA SI AVVALE DI PROPRIO PERSONALE, DOTATO DI SPECIFICA PROFESSIONALITÀ, DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO OD INDETERMINATO CON IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO, DEL SETTORE DEL COMMERCIO, NEI LIMITI, PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DI UN CONTINGENTE PREFISSATO CON RIFERIMENTO AI SINGOLI LIVELLI FUNZIONALI.

IN DETTO CONTINGENTE È INSERITO IL DIRETTORE TECNICO DI CUI ALL'ART. 12.

IN VIA PROVVISORIA PER I SERVIZI DI SEGRETERIA, DI CONTABILITÀ, TECNICI, DI ANTICAMERA E SERVIZI IN GENERALE, L'AZIENDA POTRÀ SERVIRSI DI PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, CON INCARICO A TEMPO PARZIALE PER LE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO SIA ORDINARIO CHE STRAORDINARIO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRÀ STABILIRE UN COMPENSO DA DETERMINARE SULLA BASE DI CRITERI DI CARATTERE GENERALE, STABILITI DALLA GIUNTA CAMERALE.

L'AZIENDA INOLTRE POTRÀ USUFRUIRE DI PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO COMANDATO PRESSO L'AZIENDA STESSA.

ART. 14 **ENTRATE**

L'AZIENDA PROVVEDE AL CONSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ CON LE SEGUENTI ENTRATE:

1. PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AZIENDA CON RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL'ART.2 DEL PRESENTE STATUTO;
2. CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DI ALTRI ENTI, DI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI;
3. CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO E DI ALTRI ENTI ED ORGANISMI ADERENTI.

ART. 15 **BILANCIO**

L'ESERCIZIO FINANZIARIO COINCIDE CON L'ANNO SOLARE.

IL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO E IL BILANCIO DI ESERCIZIO SONO DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA IN TEMPO UTILE PER ESSERE SOTTOPOSTI ALL'ESAME DELLA GIUNTA CAMERALE E QUINDI ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE QUALI ALLEGATI AL BILANCIO PREVENTIVO E AL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO.

CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, LA GIUNTA CAMERALE E IL CONSIGLIO CAMERALE ADOTTANO LE NECESSARIE DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DESTINAZIONE DELL'UTILE O AL RIPIANO

DELLA PERDITA DELLA GESTIONE DELL'AZIENDA, ANCHE AI FINI DELLA COERENZA CONTABILE CON IL BILANCIO D'ESERCIZIO CAMERALE.

IL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA È REDATTO SECONDO L'ALLEGATO G) DI CUI ALL'ART. 67 COMMA 1 DEL D.P.R 2 NOVEMBRE 2005, N. 254, È CORREDATO DALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE ED È APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA PREVIA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA FORNISCE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO ATTE AD ILLUSTRARE GLI IMPORTI INDICATI NELLE SINGOLE VOCI DI ONERE E DI PROVENTO DEL PREVENTIVO.

LA RELAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, DEFINISCE I PROGETTI E LE INIZIATIVE PERSEGUITI DALL'AZIENDA NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO, IN COERENZA CON LE LINEE PROGRAMMATICHE FISSATE ANNUALMENTE DAL CONSIGLIO CAMERALE E COMUNICATE, IN TEMPO UTILE, PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO, AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA.

ART. 16 **BILANCIO D'ESERCIZIO**

IL BILANCIO D'ESERCIZIO È COMPOSTO DAL CONTO ECONOMICO, DALLO STATO PATRIMONIALE E DALLA NOTA INTEGRATIVA ED È REDATTO IN CONFORMITÀ AI MODELLI DI CUI AGLI ALLEGATI H) E I) E SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI ALL'ART. 23 DEL D.P.R. DEL 2 NOVEMBRE 2005, N. 254.

IL BILANCIO DI ESERCIZIO, REDATTO SECONDO I CRITERI DI CUI AGLI ARTT. 25 E 26 DEL D.P.R. 2 NOVEMBRE 2005. N. 254 E CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE A CURA DEL PRESIDENTE, È APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA PREVIA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

LA RELAZIONE SULLA GESTIONE EVIDENZIA I RISULTATI OTTENUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO IN ORDINE AI PROGETTI E ALLE ATTIVITÀ REALIZZATI DALL'AZIENDA E IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO CAMERALE.

ART. 17 **GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI**

I LOCALI OVE HA SEDE L'AZIENDA, I MOBILI ED ARREDI, LE APPARECCHIATURE AD USO UFFICIO E LE ALTRE ATTREZZATURE TECNICHE, SE DI PROPRIETÀ CAMERALE, SONO ASSEGNATI IN USO ALL'AZIENDA GRATUITAMENTE, ATTRAVERSO UN CONTRATTO DI COMODATO ALL'ATTO DI COSTITUZIONE DELL'AZIENDA. QUELLI ACQUISITI SUCCESSIVAMENTE DALL'AZIENDA SONO DI PROPRIETÀ DELLA MEDESIMA. DI TALI BENI DEVE ESSERE REDATTO L'INVENTARIO CHE COSTITUISCE APPOSITA SEZIONE DELL'INVENTARIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO.

ART. 18 **SCRITTURE CONTABILI**

PER LA RILEVAZIONE DEI FATTI DI GESTIONE, L'AZIENDA TIENE I LIBRI OBBLIGATORI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE ATTENENDOSI, PER QUANTO RIGUARDA LA TENUTA E LA CONSERVAZIONE DEI MEDESIMI, AGLI ARTT. 2219 E 2220 DEL MEDESIMO CODICE.

ART. 19 **CONTRATTI**

LA SCELTA DEI CONTRAENTI E LA STIPULA DEI CONTRATTI AVVIENE SECONDO LE NORME DI DIRITTO PRIVATO.

I CONTRATTI CONCERNENTI LAVORI, FORNITURE O SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AI LIMITI DI SOMMA STABILITI DALLA NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA SONO ISPIRATI A CRITERI OBIETTIVI E TRASPARENTI, TALI DA ASSICURARE IN OGNI CASO LA CONCORRENZA

TRA I SOGGETTI INTERESSATI, LA TRASPARENZA DELLA SCELTA DEI CONTRAENTI E LA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I CONTRAENTI STESSI.

I CONTRATTI CONCERNENTI LAVORI, FORNITURE O SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE AI LIMITI DI SOMMA STABILITI DALLA NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA SONO REGOLATI IN CONFORMITÀ ALLE RELATIVE DISPOSIZIONI.

ART. 20 **GESTIONE FINANZIARIA**

LE ENTRATE SONO RISCOSE SULLA BASE DI DOCUMENTAZIONE CONTABILE BANCARIA A COMPROVA DELL'AVVENUTO ACCREDITO DELLA SOMMA NEL CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO ALL'AZIENDA.

LE ENTRATE RISCOSE DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO I CONTI CORRENTI POSTALI AFFLUISCONO IMMEDIATAMENTE NEL CONTO CORENTE BANCARIO INTESTATO ALL'AZIENDA.

IL PAGAMENTO DELLE SPESE HA LUOGO MEDIANTE MANDATO DI PAGAMENTO SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL DIRETTORE O DAL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO – CONTABILE.

LE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO SONO FIRMATE CONGIUNTAMENTE DAL PRESIDENTE E DAL DIRETTORE O DAL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELL'AZIENDA.

IL SERVIZIO DI CASSA È DI NORMA ESPLETATO DALL'AZIENDA BANCARIA CHE EFFETTUA IL SERVIZIO DI CASSA PER LA CAMERA DI COMMERCIO.

ART. 21 **VIGILANZA**

LA GIUNTA CAMERALE, ANCHE SULLA BASE DELLE INTESE CON GLI ENTI ADERENTI, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA GESTIONE DELL'AZIENDA, ACCERTANDO, IN PARTICOLARE, L'OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PRECEDENTEMENTE STABILITI.

QUALORA SI VERIFICHÌ L'IMPOSSIBILITÀ DI UN REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LO STESSO VERRÀ SCIOLTO CON PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO.

CON DETTO PROVVEDIMENTO LA GIUNTA CAMERALE, DOVRÀ ANCHE PROVVEDERE ALLA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO.

ART. 22 **DURATA**

LA DURATA DELL'AZIENDA È ILLIMITATA E LA GIUNTA CAMERALE PUÒ IN QUALUNQUE MOMENTO, VERIFICATANE L'OPPORTUNITÀ, DETERMINARE LO SCIOGLIMENTO DELL'AZIENDA STESSA.

IN CASO DI SCIoglimento, LA CAMERA DI COMMERCIO SUBENTRERÀ ALL'AZIENDA IN TUTTI I RAPPORTI, PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

ART. 23 **MODIFICHE**

IL PRESENTE STATUTO POTRÀ ESSERE MODIFICATO CON PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA CAMERALE.